

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 giugno 2005, n. 0195/Pres.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 33 - Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione civile della Regione.

Art. 1
(Finalità)

1. Il Regolamento disciplina le modalità per l'effettuazione delle spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione civile della Regione, anche con utilizzo di contanti e di sistemi elettronici di pagamento.

Art. 2
(Ambito d'applicazione)

1. Sono sostenute in economia da parte della Protezione civile della Regione le spese relative ai seguenti lavori, forniture e servizi:

- a) realizzazioni tipografiche o su supporti multimediali;
- b) trasporto, distribuzione, spedizione e spese postali;
- c) fornitura, manutenzione e completamento di dispositivi di protezione individuale, capi di vestiario, accessori e dotazioni di sicurezza e di soccorso;
- d) fornitura, manutenzione e completamento di mobili, attrezzature d'ufficio e cancelleria, e di beni ed attrezzature specialistiche o comunque rispondenti alle esigenze di protezione civile;
- e) fornitura di piccola ferramenta e di materiale elettrico ed edile;
- f) fornitura di componenti e sistemi elettronici, informatici hardware e software, elettrici, supporti connessi, relativo materiale accessorio, di consumo e di ricambio, nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;
- g) organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, corsi e attività di formazione ed informazione, comprese le spese d'affitto e allestimento di stand e padiglioni e delle sale adibite alle lezioni, installazioni di impianti microfoniche e di registrazione, stampa di diplomi, inviti, programmi, buste, documentazioni, manifesti, locandine, striscioni, cartelloni e simili, materiale di cancelleria, supporti informativi cartacei, riviste e libri, fornitura di pannelli, deregistrazioni, buffet, coffe-break, spese di ospitalità, compensi ai relatori, rimborso spese di viaggio, allacciamenti telefonici, collegamenti dati internet in banda larga, spese di trasporto, uso fotocopiatrici, uso lavagne luminose e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle attività sopraccitate;
- h) ricorso a collaborazioni esterne quali relatori, docenti, istituti di ricerca e formazione e a consulenti esperti nelle materie trattate per la realizzazione dei corsi di formazione destinati ai volontari, che richiedano professionalità e competenze

tecniche non presenti all'interno dell'Amministrazione regionale, e per la supervisione e la formazione specialistica del personale impegnato in attività di prevenzione e soccorso;

- i) generi alimentari e vettovagliamento per la preparazione dei pasti o pasti confezionati per i volontari impegnati in attività di prevenzione sul territorio e in simulazioni di emergenza;
- j) partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile autorizzate ed organizzate dalla Protezione civile della Regione o dal Dipartimento della protezione civile, comprese le spese per i servizi di trasporto dei volontari e dei materiali, spese per il vitto e l'alloggio dei volontari, spese per il pagamento del carburante dei mezzi appartenenti ai Comuni o alle Associazioni di volontariato e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle attività sopracitate;
- k) tributi e oneri diversi;
- l) attività e strumenti di traduzione ed interpretariato;
- m) acquisto attrezzature, macchinari e materiali atti all'imballaggio e all'immagazzinamento.⁽¹⁾

2. Sono sostenute in economia da parte della Protezione civile della Regione, nel caso in cui è dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), ovvero nel caso in cui la Protezione civile della Regione partecipi ad interventi di solidarietà al di fuori del territorio regionale e nazionale, come previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale) e dalla legge regionale 22 gennaio 2001, n. 1 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità), le spese relative ai seguenti lavori, forniture e servizi:

- a) tutti i lavori, le forniture, le provviste ed i servizi indicati alle lettere c), d), e) e f) del comma 1, finalizzate alle azioni di soccorso;⁽²⁾
- b) riparazione dei mezzi regionali o appartenenti agli enti locali o alle associazioni di volontariato impegnati in azioni di soccorso, per permettere la continuazione dell'azione;
- c) carburante per mezzi e attrezzature impiegati in azioni di soccorso;
- d) affitto locali per ricovero sfollati e volontari in caso di calamità;
- e) fornitura di generi alimentari e vettovagliamenti per la preparazione e distribuzione dei pasti, fornitura di pasti confezionati o del servizio di ristorazione alla popolazione colpita da eventi calamitosi e ai volontari delle organizzazioni di volontariato impegnati nell'attività di soccorso;
- f) lavanderia, pulizia, disinfezione e imballaggio dei beni di ricovero e delle dotazioni personali dei volontari;
- g) servizio di trasporto di volontari e di materiali;
- h) noli, imballaggio, sdoganamento, immagazzinamento, facchinaggio, nonché carico e scarico di materiali necessari per lo svolgimento delle azioni di soccorso;
- i) acquisizione di provvidenze urgenti per l'igiene e la sicurezza dei volontari nel corso dei lavori e dei primi soccorsi in caso di calamità;
- j) ogni altra fornitura di beni e servizi necessari a fronteggiare l'immediato pericolo o necessari per la difesa da ogni genere di calamità od evento naturale o azione

prodotta dall'uomo, ovvero necessari per le riparazioni dei danni da questi causati, nonché per garantire l'efficacia, la tempestività e la sicurezza delle azioni di protezione civile in emergenza.

(1) Comma sostituito da art. 1, c. 1, D.P.Reg. 9/8/2006, n. 0243/Pres., (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).

(2) Lettera sostituita da art. 1, c. 2, D.P.Reg. 9/8/2006, n. 0243/Pres., (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).

Art. 3

(Disposizione delle spese in economia)

1. Le spese in economia sono disposte dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile, costituito ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 4

(Limiti d'importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi in economia non può superare il limite di euro 130.000,00 al netto dell'I.V.A.

2. È vietato il frazionamento artificioso delle spese relative a lavori, forniture e servizi che abbiano carattere unitario, dal quale derivi l'inosservanza del limite di spesa stabilito al comma 1.

Art. 5

(Forme di esecuzione)

1. Le spese di cui all'articolo 2 possono essere effettuate:

- a) in amministrazione diretta qualora i lavori, le forniture e i servizi vengano effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio;
- b) a cottimo fiduciario quando i lavori, le forniture e i servizi sono affidati a persone o imprese;
- c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario quando motivi tecnici o d'opportunità rendono necessaria l'adozione di tale sistema.

Art. 6

(Esecuzione delle spese in economia)

1. Per l'esecuzione delle spese in economia sono richiesti preventivi con offerte a non meno di tre soggetti.

2. Nelle richieste di preventivi d'offerta, in relazione alla natura della spesa, sono specificati i criteri di scelta dell'offerta.

3. È consentito il ricorso ad un unico contraente:
- a) nei casi di unicità o di specificità o d'urgenza della fornitura;
 - b) quando successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
 - c) qualora la spesa non superi euro 20.000,00 al netto dell'IVA, ovvero non superi euro 40.000,00 al netto dell'IVA nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2;⁽¹⁾
 - d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
 - e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquisire materiale di tipologia anche tecnica differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni d'incompatibilità;
 - f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

4. (ABROGATO).⁽²⁾

(1) Lettera sostituita da art. 2, c. 1, D.P.Reg. 9/8/2006, n. 0243/Pres., (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).

(2) Comma abrogato da art. 36, c. 1, lett. y), DPRReg. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 7

(Procedura di acquisto)

1. L'ordinazione dei lavori forniture o servizi deve effettuarsi con atto scritto del gestore del Fondo per la protezione civile e deve contenere la descrizione dei lavori, beni o servizi richiesti, i prezzi, i termini di consegna, le condizioni d'esecuzione e le modalità di pagamento, la penale per la ritardata esecuzione, la previsione dell'esecuzione in danno e del risarcimento del danno, nonché la richiesta di espressa accettazione da parte dell'assuntore dell'ordinazione medesima.

2. L'assuntore deve restituire un originale dell'ordinazione di cui al comma 1, sottoscritto per accettazione.

3. Si prescinde dalle procedure di cui al presente articolo e dalla valutazione di congruità⁽¹⁾ per le forniture a pronta consegna di importo inferiore ad euro 500,00, al netto dell'IVA, elevabili ad euro 2.000,00, al netto dell'IVA, per le forniture a pronta consegna riferite alle spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), i) e j).⁽²⁾

4. Si può prescindere dalle procedure di cui al presente articolo e dalla valutazione di congruità⁽³⁾ per le forniture a pronta consegna riferite alle spese di cui all'articolo 2, comma 2.

(1) Parole sostituite da art. 23, c. 1, DPRReg. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

(2) Comma sostituito da art. 3, c. 1, D.P.Reg. 9/8/2006, n. 0243/Pres., (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).

(3) Parole sostituite da art. 23, c. 2, DPRReg. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Art. 8
(Parere di conformità)

1. Tutti i lavori⁽¹⁾ sono soggetti all'attestazione di conformità da parte del Direttore centrale⁽²⁾ ovvero del suo sostituto.

(1) Parole soppresse da art. 23, c. 3, DPR. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

(2) Sostituite parole da art. 4, c. 1, D.P.Reg. 9/8/2006, n. 0243/Pres., (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).

Art. 9
(Liquidazione della spesa e pagamento)

1. La liquidazione delle spese è subordinata alla presentazione di fatture, scontrini fiscali o note di addebito.

2. Il pagamento sarà disposto con le modalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

3. Per le finalità dell'articolo 2, comma 1, il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può effettuare prelevamenti in contanti reintegrabili nel corso dell'esercizio, fino ad una giacenza massima di contante di euro 2.000,00.⁽¹⁾

4. Per le finalità dell'articolo 2, comma 2, il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può effettuare prelevamenti in contanti reintegrabili nel corso dell'esercizio, fino ad una giacenza massima di contante di euro 8.000,00.⁽²⁾

5. Alla chiusura dell'esercizio, il gestore del Fondo regionale per la protezione civile provvede al versamento dei medesimi importi di cui ai commi 3 e 4 al Fondo regionale stesso presso la Tesoreria regionale.

6. Per le spese relative ad attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), svolte al di fuori del territorio regionale, e per le spese di cui all'articolo 2, comma 2, i pagamenti possono avvenire mediante utilizzo di carte di credito, assegnate ai dipendenti individuati dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

(1) Comma sostituito da art. 5, c. 1, D.P.Reg. 9/8/2006, n. 0243/Pres., (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).

(2) Comma sostituito da art. 5, c. 2, D.P.Reg. 9/8/2006, n. 0243/Pres., (B.U.R. 23/8/2006, n. 34).

Art. 10
(Modalità di pagamento)

1. I pagamenti sono disposti, salva diversa richiesta scritta dei creditori, mediante emissioni di assegno circolare non trasferibile intestato al creditore.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.